

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

### 79° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente **VENANZETTI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
**(Approvazione)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2  
BORTOLANI *sottosegretario di Stato per le*  
*finanze* ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa» (1983-B)**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Sarò io stesso a riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, in sostituzione del relatore, senatore Berlanda, oggi assente.

I colleghi ricorderanno che al testo inizialmente pervenuto dalla Camera dei deputati fu presentato in Aula un emendamento che tendeva ad estendere l'applicabilità del provvedimento anche ad altri comuni oltre a quelli compresi nelle aree ad alta tensione abitativa. Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge, così come integrato dell'Assemblea del Senato, recitava: «Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni capoluoghi di provincia nonchè nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa...». Ma nel fare questa integrazione non ci si rese conto che occorreva procedere ad una modifica anche del comma 2, lettera *d*). Infatti, alla lettera *d*) del testo approvato dal Senato, tra le condizioni per poter usufruire dei benefici del disegno di legge, si prevedeva la necessità di non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ma soltanto nei comuni compresi nell'area ad alta tensione abitativa di cui al comma 1. Questo testo, quindi, si poneva in contraddizione rispetto a quanto si era voluto fare con l'emendamento estensivo dell'applicazione del disegno di legge. Per questa ragione, la Camera dei deputati, accettando la modifica introdotta dal Senato, giustamente ha ritenuto di dover modificare anche la lettera *d*).

Invito dunque la Commissione ad approvare il testo che ci è pervenuto, con la modifica ad esso recata dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

BORTOLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati: non vi sono ostacoli ad approvare il nuovo testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 1.

1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il contestuale recupero, di un alloggio ubicato nei comuni capoluoghi di provincia nonchè nei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, così come individuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:

- a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;
- b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
- c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;
- d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.

3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.

4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.

Il primo comma non è stato modificato.

Il secondo comma, fino alla lettera c), non è stato modificato.

Metto ai voti la lettera d) del secondo comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modifica approvata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,25.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DO<sup>TT.</sup> ETTORE LAURENZANO